

Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

Il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) rappresenta la normativa nazionale di riferimento in materia di tutela dei consumatori, frutto di un importante intervento di riassetto delle numerose discipline di settore e di recepimento della legislazione dell'Unione Europea.

A seguito della sua introduzione, il Codice è stato oggetto di importanti interventi di riforma, che hanno interessato i settori delle pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146), gli obblighi di informazione precontrattuale con riferimento ai contratti negoziati a distanza e al di fuori dai locali commerciali (d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21) e, da ultimo, la risoluzione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumo (d.lgs. legislativo 6 agosto 2015, n. 130).

➤ DIRITTI DEI CONSUMATORI (ART. 2 COD. CONS.)

Il Codice del consumo garantisce i diritti individuali e collettivi dei consumatori, con particolare riguardo alla tutela della salute, della sicurezza e qualità dei beni di consumo e dell'adeguatezza e correttezza delle informazioni commerciali. A tal fine, il Codice valorizza attività finalizzate ad aumentare nei consumatori la consapevolezza dei propri diritti, promuovendone altresì la partecipazione nei procedimenti amministrativi.

➤ INFORMAZIONI AI CONSUMATORI (ARTT. 5 SS. COD. CONS.)

Il Codice del consumo individua il contenuto minimo delle informazioni commerciali, in un'ottica di tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.

L'informazione commerciale, pertanto, deve essere resa dal professionista in maniera chiara e comprensibile al consumatore, il quale deve essere reso edotto della sicurezza, della composizione e della qualità del bene di consumo. In particolare, tali informazioni includono necessariamente la denominazione del prodotto, i dati identificativi del produttore, le avvertenze relative alla presenza di materiali pericolosi, l'indicazione dei materiali impiegati nel processo

produttivo e, da ultimo, le indicazioni necessarie al fine di garantire una fruizione sicura del prodotto.

➤ PRATICHE COMMERCIALI (ARTT. 18 SS. COD. CONS.)

Tutte le comunicazioni commerciali poste in essere dal professionista e finalizzate alla promozione, vendita o fornitura di prodotti devono rispettare stringenti requisiti, a tutela della libertà di acquisto del consumatore.

Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare le scelte del consumatore.

Sono considerate scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli

b) aggressive

Sono dunque considerate scorrette le pratiche commerciali ingannevoli, con le quali il professionista fornisce informazioni non rispondenti al vero o idonee ad indurre in errore il consumatore in relazione agli elementi essenziali del prodotto (natura, caratteristiche, prezzo) e ai diritti del consumatore.

Il Codice vieta, inoltre, le pratiche commerciali aggressive, volte a limitare la libertà di scelta del consumatore mediante minacce, molestie o condizionamenti di ogni genere.

Il consumatore che abbia subito una pratica commerciale scorretta può rivolgersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di segnalare il comportamento del professionista.

➤ CLAUSOLE VESSATORIE (ARTT. 33 SS. COD. CONS.)

Il Codice del consumo tutela il consumatore nel caso in cui il contratto da lui concluso contenga clausole vessatorie, ovverosia clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Sono nulle le singole clausole considerate vessatorie alla luce dei parametri indicati nella normativa richiamata e la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore.

➤ CONTRATTI A DISTANZA E NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (ARTT. 45 SS. COD. CONS.)

Il Codice del consumo delinea regole specifiche per i contratti che vengono conclusi senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.

In tali ipotesi, il professionista è obbligato, prima della conclusione del contratto, a fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile tutte le informazioni necessarie, individuate dalla normativa.

Nel caso di contratti conclusi con mezzi elettronici, deve sempre essere indicato che l'inoltro dell'ordine comporta l'obbligo di pagamento a carico del consumatore.

Fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge, il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione.

➤ SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI (ARTT 102 SS. COD. CONS.)

Il Codice del consumo impone che siano immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri.

I prodotti che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere dagli stessi sono considerati difettosi e determinano il sorgere della responsabilità del produttore in relazione ai danni causati da difetti del suo prodotto.

➤ GARANZIA DI CONFORMITÀ PER I BENI DI CONSUMO (ARTT. 128 SS. COD. CONS.)

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. In particolare, la conformità deve essere valutata in relazione all'idoneità del bene all'uso a cui è destinato, alla conformità alla descrizione ed alle caratteristiche presenti in beni della stessa tipologia.

Il difetto di conformità attribuisce al consumatore il diritto ad ottenere la riparazione o la sostituzione del bene; ove ciò non sia possibile o risulti eccessivamente oneroso, ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

La garanzia di conformità ha durata di 2 anni dalla consegna del bene e il difetto di conformità deve essere denunciato al venditore entro il termine di due mesi dalla scoperta del difetto.